

Circolare n. D389/F241/A178

A studenti e famiglie  
 Ai docenti  
 Al DSGA  
 Al Sito Web

Sede Centrale e Succursale

**Oggetto:** Legge n. 150 del 1° ottobre 2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti e di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico”.

Con la presente comunicazione si ritiene necessario richiamare quanto stabilito dalla **Legge n. 150 del 1° ottobre 2024**, intitolata **“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti e di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico”**. Per ciò che concerne, nello specifico, la scuola secondaria di secondo grado, le novità riguardano le modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e la modifica al Regolamento sulla valutazione del comportamento (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

Pertanto, si evidenziano le seguenti sostanziali modifiche:

- ✓ **Riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti.** Al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, si dovrà prevedere che:
  - 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. **Come previsto dal nostro Regolamento di Istituto, in particolare nelle sezioni 9.4 “Sanzioni disciplinari e soggetti competenti a comminare le sanzioni - punto b” e 9.5 “Infrazioni di rilievo disciplinare e relative sanzioni”** l'attività di approfondimento prevista sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare è la partecipazione allo sportello di ascolto di Istituto.
  - 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. **Tali attività, come previsto dal nostro Regolamento di Istituto nella sezione 9.5 “Infrazioni di rilievo disciplinare e relative sanzioni”, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo i principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, come definito dal nostro Regolamento di Istituto.**
- ✓ **Modifiche al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (valutazione del comportamento degli alunni)** in modo da:
  - prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di Istituto;
  - prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in



attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

- prevedere che, per le studentesse e gli studenti che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

✓ **Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico.**

L'art. 3 della legge dispone uno specifico risarcimento danni a favore dell'istituzione scolastica, quantificato da un minimo di € 500, 00 ad un massimo di € 10.000,00, nel caso di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

La suddetta legge rappresenta un momento significativo nel percorso di crescita culturale ed educativa del nostro sistema scolastico. Le sue disposizioni mirano a rafforzare la centralità della relazione educativa, a valorizzare la funzione valutativa come strumento di orientamento e crescita personale, e a tutelare l'autorevolezza di tutti gli operatori scolastici, nella convinzione che un clima di rispetto e corresponsabilità sia condizione indispensabile per un apprendimento autentico e significativo.

Tale legge non è solo un cambiamento normativo, ma soprattutto un **invito ad educare insieme al rispetto reciproco, alla corresponsabilità e alla partecipazione**.

In quest'ottica, si sottolinea l'importanza di un dialogo costante tra scuola e famiglia, fondato sulla fiducia reciproca, per sostenere ogni studentessa e ogni studente nel proprio cammino educativo.

Taranto, 11 aprile 2025



La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Iole De Marco

